

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 275

OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori straordinari per la regimazione delle acque di pioggia dal perimetro della scuola "G. Garibaldi", facente parte dell'Istituto comprensivo statale Garibaldi-Buccarelli, con sede in Piazza Martiri d'Ungheria di Vibo Valentia – I° Lotto. **Atto aggiuntivo al contratto rep. 242 del 22/06/2021.**

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno 01 (uno) del mese di giugno presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me Dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 29 giugno 2021, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) il Sig. Antonino Deodato (C.F. DDTNNN72S25F537Y), nato a Vibo Valentia (VV), il 25 novembre 1972 e residente in Jonadi (VV), Via Giardino n. 8, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della Società a

scgl

Deodato

Deodato



responsabilità limitata “Francesco Deodato S.r.l.”, con sede legale in Jonadi (VV), Via Giardino, 8 – (partita IVA 03210260794), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia, in data 15 dicembre 2011, con il numero R.E.A. VV-168157; giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e rilasciato dalla C.C.I.A.A che si trova depositato agli atti del Comune; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata anche “Appaltatore”.

Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 277 del 20 dicembre 2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori strutturali inerenti l'intervento di adeguamento strutturale, antisismico ed adeguamento alle normative in materia di sicurezza, igiene e agibilità e relativi impianti della scuola secondaria di I° grado “G. Garibaldi” facente parte dell'Istituto comprensivo statale Garibaldi-Buccarelli con sede in Piazza Martiri D'Ungheria di Vibo Valentia, dell’importo di €. 792.000,00 (euro settecentonovantaduemila/00);

- che con contratto rep. 242 stipulato in data 22 giugno 2021 e registrato, in pari data, al n. 2090 serie 1T, i lavori anzidetti sono stati affidati all’Appaltatore per l’importo di €. 425.505,16 (euro quattrocentoventicinque milacinquecentocinque/16) oltre IVA, così suddiviso:

- €. 409.839,26 (euro quattrocentonovemilaottocentotrentanove/26) per lavori al netto del ribasso d’asta del 32,074%;

- €. 15.665,90 (euro quindicimilaseicentosessantacinque/90) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- che i lavori sono stati consegnati in data 15 luglio 2021, giusto verbale redatto in contraddittorio con l'Appaltatore;
- che, nel corso di esecuzione dei lavori interni, in concomitanza di precipitazioni piovose, è stata riscontrata una cospicua infiltrazione sotterranea d'acqua a livello del terreno di posa delle fondazioni;
- che per porre rimedio a questo problema si rende necessario eseguire una nuova regimazione perimetrale delle acque piovane perfezionando le lavorazioni previste con ulteriori interventi di consolidamento;
- che con determinazione dirigenziale n. 1136 del 07/09/2021, è stato rimodulato il quadro economico, secondo le indicazioni riportate nella nota regionale n. 355279 del 10/08/2021;
- che con determinazione dirigenziale n. 1574 del 18/11/2021, è stato approvato il progetto esecutivo di perizia redatto dall'arch. Giuseppe Petruzza, costituito dagli elaborati tecnici di seguito elencati:
 - Relazione generale di variante
 - Relazione tecnica illustrativa
 - Elaborati grafici
 - Computo metrico estimativo progetto di perizia senza aumento di prezzi
 - Computo metrico estimativo lavori di impermeabilizzazione canale di convogliamento e smaltimento acque meteoriche
 - Elenco Prezzi
 - Quadro economico
 - Tav 04a: pianta fondazione, strutture resistenti, carpenterie ed elementi

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in black ink.



resistenti in copertura;

- Tav 10/e: interventi di rifacimento pavimentazione esterna;

- Tav 10/d*: interventi di consolidamento in elevazione armature pilastri;

- Tav 10/a: interventi di consolidamento in elevazione travi da consolidare mediante applicazione di nastri in frp;

- Tav 10/b: interventi di consolidamento in elevazione cordoli da risanare;

- Tav 10/c: interventi di consolidamento in elevazione cerchiatura vani;

- Tav 10/d: interventi di consolidamento in elevazione pilastri.

- Verbale di concordamento nuovi prezzi;

- che con determinazione dirigenziale n. 191 del 04/02/2022, si è stabilito, tra l'altro:

a) di approvare la perizia tecnica senza aumento di costi relativa agli interventi di consolidamento e suppletiva per lavori straordinari per la regimazione delle acque di pioggia dal perimetro della Scuola secondaria di I° grado "G. Garibaldi", facente parte dell'Istituto comprensivo statale Garibaldi, con sede in Piazza Martiri d'Ungheria di Vibo Valentia Città, costituita dagli elaborati tecnici sopra riportati e dal quadro economico generale di perizia;

b) di affidare i lavori alla ditta Francesco Deodato S.r.l., ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la cui disciplina è sostituita per le procedure indette entro il 30.06.2023 dall'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, convertito nella L. 120/2020, sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del D.L. 77/2021, convertito nella Legge n.108 del 2021 e ai sensi dell'art 106 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

- che la spesa complessiva per l'esecuzione dei lavori di perizia, pari ad

€. 77.600,00 (euro settentasettemilaseicento/00), di cui €. 67.150,35 (euro sessantasettemilacentocinquanta/35) per lavori al netto del ribasso del 32,074%, può essere registrata secondo le modalità riportate nella citata determinazione n.1574 del 18/11/2021, per €. 25.000,00 a carico dei fondi regionali ed €. 52.600,00 con fondi comunali.

- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che con nota prot. n. 49849 del 16 novembre 2021, è stata richiesta all'Ufficio Territoriale del Governo di Vibo Valentia (VV), la comunicazione antimafia, relativa all'impresa "Francesco Deodato S.r.l.", ai sensi del D.Lgs.159/2011 e s.m.i, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.);
- che, pertanto, in assenza di comunicazione prefettizia antimafia, si procede alla stipula del presente contratto, sotto condizione risolutiva;
- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 31531297, regolare certificato DURC relativo all'Appaltatore, valido sino al 18 giugno 2022;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatorie di cui alla legge 68/99 e s.m.i.;
- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente

lue

lue



allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso l'Area 3 – Settore 5 – Servizio 1.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il sig. Antonino Deodato, in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa "Francesco Deodato s.r.l.", ha reso la dichiarazione secondo cui la Società non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2022-2024, approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 29 aprile 2022 e

l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dei **lavori straordinari per la regimazione delle acque di pioggia dal perimetro della scuola "G. Garibaldi", facente parte dell'Istituto comprensivo statale Garibaldi-Buccarelli, con sede in Piazza Martiri d'Ungheria di Vibo Valentia – I° Lotto**, di cui alla perizia di variante approvata con determinazione dirigenziale n. 191 del 04/02/2022.

L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni e termini di cui al presente contratto ed agli atti da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in complessivi €. 67.150,35 (euro sessantasettemilacentocinquanta/35) oltre IVA, al netto del ribasso d'asta del

Sul

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



32,074%.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG 8968530914 assegnato all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari sono i seguenti:

- Credito Cooperativo di San Calogero e Maierato – BCC del Vibonese

Codice IBAN: **IT 80 S 088874271000000088653**

- Intesa San Paolo Agenzia di Mileto

Codice IBAN: **IT15H0306942642100000001655**

Le persone delegate ad operare sul conto anzidetto, sono i sigg.:

1) Deodato Antonino, nato a Vibo Valentia (VV), il 25 novembre 1972 - codice fiscale: DDTNNN72S25F537Y;

2) Deodato Francesco, nato a Jonadi (VV) il 10 maggio 1941 - codice fiscale: DDTFNC41E10E321H.

ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal progetto esecutivo di perizia, approvato con determinazione del Dirigente del Settore 5 n. 1574 del 18/11/2021, composto dagli elaborati progettuali, da intendersi integralmente richiamati e trascritti, anche se non materialmente allegati, elencati in premessa.

L'Appaltatore dovrà svolgere l'incarico facendo riferimento alle indicazioni comprese nei progetti approvati, ai pareri acquisiti sullo stesso e rapportarsi con il Responsabile del Procedimento che provvederà a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni, le informazioni specifiche, nonché a verificare e controllare i lavori durante il loro svolgimento.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

Handwritten signature in green ink.



Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 aprile 2000, n. 145.

ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in caso di ritardo.

La consegna dei lavori avverrà, mediante apposito verbale, redatto in contraddittorio con l'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori rimane invariato e pertanto l'impresa si impegna a portare a termine i lavori nei tempi già stabiliti nel contratto Rep. n. **242 del 22/06/2021**, fissati in giorni **180 (centoottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori del contratto principale, come risulta dal cronoprogramma lavori, computati secondo le vigenti normative. Trascorso tale termine, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera di Euro 1 per mille (Euro uno ogni mille) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione

ful



alla gara ed alla fase contrattuale;

- n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 12: Clausola arbitrale.

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 13: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 14.821,00 (euro quattordicimilaottocento ventuno/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 0551419997, rilasciata in data 10 marzo 2022, dalla compagnia "HDI Assicurazioni S.p.A." - Agenzia di

Catanzaro Torrazzo.

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione prevista dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché in possesso dell'Attestazione di qualificazione n. 58748/10/00, in corso di validità, esibita in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione.

ARTICOLO 14: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore ha presentato polizza C.A.R. n. 0551419997, rilasciata in data 24 maggio 2022, dalla compagnia HDI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia di Catanzaro Torrazzo, con scadenza 24 maggio 2023, per un massimale RCT unico di €. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), a copertura dei rischi inerenti i lavori, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 15: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 16: Subappalto.

Gli eventuali dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e secondo le indicazioni contenute nel

Quil


P.T.P.C. 2022-2024 e dei suoi allegati, di cui alla Legge 190/2012.

ARTICOLO 17: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto.

A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;

b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

ARTICOLO 18: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e dell'eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'eventuale dell'Impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi

She



She

previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 19: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune.

Il domicilio per le comunicazioni all'Appaltatore, è la sede legale di Jonadi (VV), Via Giardino, 8 - e-mail: francescodeodatosrl@gmail.com - pec: francescodeodatocostruzioni@pec.it - tel. 0963 331172 -

ARTICOLO 20: Spese contrattuali.

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 21: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 22: Patto di integrità.

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 23: Norme di chiusura.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento al contratto principale rep. n. 242 del 22/06/2021, ed agli

elaborati del progetto esecutivo di perizia approvato con determinazione del Dirigente del Settore 5 n. 1574 del 18/11/2021.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

ARTICOLO 24: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 18 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig. Antonino Deodato, nella qualità**

Antonino Deodato

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Scuglia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 10, 11, 15, 17, del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;



- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**

Adriana Maria Stella Teti

- L'APPALTATORE: **Sig. Antonino Deodato, nella qualità**

Antonino Deodato

- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

Scuglia

